COMUNE DI BALANGERO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA

N. 83/81 DEL 10/11/2026

OGGETTO:

DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIALE COPPERI, ALL'ALTEZZA DEL CIVICO N. 31, MEDIANTE ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00 DEL GIORNO 13 NOVEMBRE 2026, PER LAVORI DI GETTO PAVIMENTAZIONE PISCINA PRESSO IMMOBILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Vista la richiesta di modifica temporanea della viabilità di cui al prot. n. 12310 del 10.11.2026, da parte della signora PERONA Monica Benedetta residente a Balangero (TO) in Corso Borla n. 4/B, per conto della ditta PERONA CELESTE SRL, per effettuare lavori di gettata della pavimentazione della piscina c/o l'immobile sito in viale Copperi al civico n. 31 dalle ore 08:00 alle ore 18:00 del giorno 13 novembre 2026;

Considerato che il succitato tratto viario interessato dai lavori è strada comunale;

Considerato che l'esecuzione dell'intervento comporta la temporanea occupazione di parte della carreggiata prospiciente il civico n. 31;

Ravvisata, pertanto, la necessità di disciplinare temporaneamente la circolazione stradale, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza e di tutelare l'incolumità degli utenti della strada e degli addetti ai lavori;

Dato atto che l'effettiva occupazione del suolo pubblico resta subordinata al rilascio della relativa autorizzazione o concessione, ove prevista;

Visti gli artt. 6 e 7 del vigente Codice della Strada D.lgs. 30.04.1992 n. 285 e ss.mm.ii., nonché le norme contenute nel Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e ss.mm.ii);

Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Sentita, al riguardo, l'Amministrazione Comunale di Balangero;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

dalle ore 08:00 alle ore 18:00 del giorno 13 novembre 2026 e, comunque, per il solo tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori in epigrafe:

1. **l'istituzione del senso unico alternato, regolato da movieri oppure mediante impianto semaforico temporaneo, in viale Copperi, all'altezza del civico n. 31;**

nel rispetto delle seguenti condizioni:

- che siano adottate tutte le misure idonee a garantire la sicurezza degli utenti deboli della strada quali pedoni, ciclisti, per i quali va data indicazione di passaggio obbligatorio alternativo;
- che venga inibito il transito ai mezzi non addetti ai lavori nelle aree e per i tempi interessati dai lavori medesimi, per consentirne la realizzazione in sicurezza;
- che sia costantemente garantito il transito ai mezzi di soccorso e di polizia in servizio urgente e d'istituto;
- che venga consentito l'accesso pedonale e, ove possibile, veicolare alle abitazioni ed alle attività ubicate negli immobili in viale Copperi, prospicienti l'area occupata per i lavori, compatibilmente con le necessità inerenti agli stessi, con le esigenze tecniche correlate e nel rispetto di adeguate condizioni di sicurezza, sotto la responsabilità dell'esecutore;
- che sia apposta apposita segnaletica stradale nel tratto di strada interessato dai lavori;
- spetta all'interessato rendere edotta l'utenza della strada con idonea segnaletica da apporsi almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori, da mantenersi in efficienza sino al loro termine in conformità a quanto previsto dal C.d.S. e suo Regolamento di Esecuzione nonché dal D.M. Ministero Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/02;
- che qualora i lavori non vengano effettuati e/o completati entro il periodo di validità della presente ordinanza, la ditta PERONA CELESTE SRL provveda a formulare nuova istanza di regolamentazione della viabilità al Comune di Balangero per le valutazioni di competenza;

AVVERTE

Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà nei termini previsti dalle vigenti norme in materia;

INFORMA

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso:

- al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione;
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il locale Servizio di Polizia Municipale e gli altri organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada sono incaricati della vigilanza sull'esatta osservanza della presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune e notificata al soggetto richiedente.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa alla Polizia Municipale ed alla locale Stazione dei Carabinieri di Mathi per la vigilanza sull'esatta osservanza di quanto in essa contenuto.

Fp

Visto / Settore Tecnico
Gianfranco Bellino

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI POLIZIA MUNICIPALE
Franco dott. ROMEO
firmato digitalmente